

ORIGINALE



DELIBERAZIONE N. 3

IN DATA 13-03-2017

**COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza in via Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di marzo alle ore 20:00, nella Residenza Municipale, convocato in prima seduta con appositi avvisi, diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
SCARANTO FLAVIO	P	ANDRIOLO ALESSANDRO	P
TURETTA ANDREA	P	ZANOTTO EMILIO	P
MACCA' ANDREA	P	FOLADORE SANDRA	P
PASQUALE STEFANO	P	DAINESE MATTEO	P
ZORDAN ANTONIO	P	PANETTO IDRA	P
BORTOLASO PAOLA	P	GAGLIARDI FRANCESCO	P
FRANCESCHETTO FILIPPO	P		

(P)resenti n. 13, (A)ssenti n. 0

Assessore esterno:

PAULETTO SILVIA	P
-----------------	---

Partecipa alla seduta il Signor FUSCO STEFANO, SEGRETARIO COMUNALE del Comune.

Il Signor SCARANTO FLAVIO in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

ANDRIOLO ALESSANDRO

ZANOTTO EMILIO

GAGLIARDI FRANCESCO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**B) PARERI - ATTESTAZIONE (art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)**

- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, in data 16-02-2017 n.3 si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine:

alla regolarità **TECNICA - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(GRIECO DOMENICO)

alla regolarità **CONTABILE - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(GRIECO DOMENICO)

Relaziona il sindaco.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano: 676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.* 677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

VISTA la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità) 2016 che nell'apportare modifiche alla disciplina di cui sopra, ha stabilito:

- all'art. 1 comma 14, lettera b) la sostituzione del comma 669 con il seguente: *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;* c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;* d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;*
- all'art. 1, comma 17 che *"Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:*
  - a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente:
- *«A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.767,45 milioni di euro» ...»;*

Visto l'art. 1 comma 42 della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), il quale stabilisce che *"al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015";*

VISTO l'art. 1, comma 26, modificato con l'art. 1 comma 42 della Legge 232/2016, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 1/9/2014;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 in data 30/06/2015 con la quale sono state stabilite le aliquote, detrazioni e riduzioni per l'anno 2015;

VISTO il principio contabile 3.7.5 allegato 4/2 parte prima del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con il terzo Decreto correttivo del Ministero dell'economia e Finanza del 01.12.2015, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" che dispone "Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 77-quater, comma 6, del DL 112/2008";

RITENUTO necessario con il presente provvedimento, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2017 in corso di predisposizione, confermare le aliquote e le detrazioni della TASI deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

FATTISPECIE	ALIQUOTE
Fabbricati rurali strumentali	0,1%

ATTESO che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, con riferimento alle previsioni dei documenti di programmazione 2017, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito:

Anno 2017

SERVIZIO	STANZIAMENTO 2017
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	61.900
SERVIZI CORRELATI ALLA VIABILITA' E TRASPORTI	193.900
SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	37.400
SERVIZI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	42.500
SERVIZI CMATERIALI	41.750
<b>TOTALE</b>	<b>377.450</b>

STIMATO che l'applicazione delle suddette aliquote, determina un gettito complessivo di Euro 13.000 (copertura 3,44%);

VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 (convertito, con modificazioni, con legge n. 19 del 2017) che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali.

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il termine perentorio del 14 ottobre.

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) componente TASI;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,

Presenti: tredici

Favorevoli: nove

Contrari: quattro (Dainese, Foladore, Gagliardi, Panetto)

Astenuti: ///

**DELIBERA**

- 1) di **CONFERMARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017:

FATTISPECIE	ALIQUOTE
Fabbricati rurali strumentali	0,1%

- 2) di **DARE ATTO** che la presente deliberazione ha effetto – ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296 del 2006 – il 1° gennaio 2017.
- 3) di **STIMARE** in €. 13.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra;
- 4) di **DELEGARE** il Responsabile del Settore Economico Finanziario a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art 1 comma 14 lettera e);

Dopodiché, con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,

Presenti: tredici

Favorevoli: nove


Contrari: quattro (Dainese, Foladore, Gagliardi, Panetto)

Astenuti: ///

la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del d.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE  
(SCARANTO FLAVIO)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(FUSCO STEFANO)



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

N. 60 Pubblicazione


**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

Viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 1 5 MAR 2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000);

Addi 1 5 MAR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(FUSCO STEFANO)



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art. 134, comma 3 del T.U.EE.LL.-D.Lgs. n. 267/2000).

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 1 5 MAR 2017

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(FUSCO STEFANO)

